

# Ordinanza municipale

## Concernente l'area di svago cani

Risoluzione no. 994 del 12 giugno 2023

### Il Municipio di Stabio

richiamati:

- La Legge cantonale sui cani del 19 febbraio 2008, relativo Regolamento cantonale dell'11 febbraio 2009.
- L'articoli 107 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987.
- Gli articoli 23, 24, 25 e 26 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (stato 1° marzo 2023).

### Emana la seguente ordinanza

#### Art. 1 Campo di applicazione

<sup>1</sup>La presente Ordinanza disciplina le modalità di fruizione dell'area "Dog Park", al mappale n. 969 RFD di Stabio, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne fanno uso e per garantire il benessere dei cani all'interno dell'area recintata, dove i cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

<sup>2</sup>L'area è usufruibile unicamente dai detentori e dai conduttori di cani domiciliati e/o residenti nel Comune.

<sup>3</sup>Tutti i cani fruitori dell'area devono essere regolarmente iscritti alla banca dati Anis, ed in regola con la formazione obbligatoria (corsi OPAn e 30 razze soggette a restrizioni).

#### Art. 2 Definizione

<sup>1</sup>L'area destinata al Dog Park, è un'area verde, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area svago cani", dove è consentito l'accesso ai cani non tenuti al guinzaglio purché sotto la vigilanza attiva del loro proprietario o detentore o conduttore e con il rispetto delle regole contemplate nella presente ordinanza.

<sup>2</sup>Quale detentore s'intende il proprietario e quale conduttore s'intende colui che ne ha la custodia, anche temporanea o occasionale.

### **Art. 3 Oneri, obblighi del Comune e responsabilità del Comune**

<sup>1</sup>Il Comune provvede periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e al taglio dell'erba dell'area Dog Park.

<sup>2</sup>Il Municipio non si assume alcuna responsabilità, neppure in caso di incidente, per danni arrecati ai cani, o a terzi, o a cose all'interno dell'area Dog Park.

### **Art. 4 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area**

<sup>1</sup>I cani devono essere tenuti al guinzaglio all'entrata e all'uscita dell'area.

<sup>2</sup>All'interno dell'area, i cani possono essere liberati dal guinzaglio e dalla museruola, sotto il controllo e alla completa responsabilità del detentore (art. 56 Codice delle Obligazioni).

<sup>3</sup>I cani devono essere custoditi in modo da non molestare persone e/o altri animali, rispettivamente non provocare danni alle attrezzature.

<sup>4</sup>Evitare eccessivi latrati del proprio cane, impedire la lotta con altri cani o qualsiasi altra spiacevole azione contro altri cani.

<sup>5</sup>Raccogliere gli escrementi e depositarli nell'apposito contenitore.

<sup>6</sup>Avere cura di tenere chiuso il cancello una volta entrati o usciti.

<sup>7</sup>Al primo segnale di aggressività, il cane deve essere immediatamente allontanato dall'area.

<sup>8</sup>I detentori di cani femmina, nel corso dell'ovulazione periodica, sono tenuti ad astenersi dal frequentare l'area.

<sup>9</sup>Il detentore del cane deve avere almeno un'età di 16 anni, o essere accompagnato da un adulto.

<sup>10</sup>I detentori di cani appartenenti a razze, la cui aggressività non può essere facilmente tenuta sotto controllo, sono obbligati a tenere l'animale al guinzaglio e a non togliere loro la museruola.

<sup>11</sup>Qualora vengano costatati presupposti, che potrebbero arrecare danno alle persone, ad animali o alle cose (igiene, sicurezza, uso improprio, ecc.) il Municipio provvederà a chiudere immediatamente l'area in questione.

### **Art. 5 Divieti**

All'interno dell'intera area è vietato:

- introdurre e consumare alimenti e bibite alcoliche di qualsiasi tipo, come pure fare pic nic;
- qualsiasi comportamento che possa disturbare la quiete pubblica;
- qualsiasi attività non conforme alla destinazione d'uso dell'area;
- l'entrata ai bambini per uso quale parco giochi;
- l'entrata a cani portatori di malattie infettive e/o contagiose.

## **Art. 6 Orari d'apertura**

Gli orari di apertura dell'area sono i seguenti:

dal lunedì al sabato: 08.00 - 22.00

domenica: 10.00 - 22.00

## **Art. 7 Attività di vigilanza**

La vigilanza sull'utilizzo conforme dell'area è svolta dalla Polizia comunale.

## **Art. 8 Sanzioni**

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di chf. 10'000.00 ai sensi degli articoli 145 e seguenti LOC.

## **Art. 9 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

### **PER IL MUNICIPIO**

**Il Sindaco**

Simone Castelletti

**Il Segretario**

Claudio Currenti